



*Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

EX DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Provincia di Lecco  
Direzione VII – Servizio Ambiente  
[provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it](mailto:provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it)

e p.c. al DISS

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies d. lgs 152/2006. Interpretazione dell'art. 26-bis del d. lgs. 152/2006 inerente alla fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale. Rif. vs nota prot. 16884/2024

Con la nota in oggetto, acquisita al protocollo MASE/55692 del 22.03.2024, codesta Provincia ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, chiedendo alla scrivente un parere in merito *“al livello della documentazione progettuale che deve essere presentata all'autorità competente ai fini dell'indizione della conferenza dei servizi preliminare per la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, disciplinato dall'art. 26-bis del d.lgs. 152/2006”*.

In particolare – stante il richiamo contenuto nel citato articolo 26-bis comma 1 lett. b) ad un *“progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* e, alla luce della nuova formulazione del suddetto livello progettuale, introdotta dall'art. 41 comma 6 del d. lgs 31 marzo 2023, n. 36 – si chiede se sia corretto fare riferimento al livello di approfondimento ad oggi previsto nel decreto da ultimo citato.

Il d. lgs 36/2023, in vigore dal 1° luglio 2023, ha abrogato le disposizioni contenute nel d. lgs. 50/2016 e ha previsto che la progettazione possa articolarsi in due soli livelli di approfondimento tecnico: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Pertanto, il richiamo contenuto nell'art. 26-bis, in virtù del principio *tempus regit actum*, si ritiene riferito alle nuove previsioni normative.

A tal riguardo giova evidenziare che, sebbene i contenuti del progetto di fattibilità tecnico economica, come indicati dell'allegato I.7, siano diversi rispetto alle previgenti disposizioni, dal raffronto tra il comma 1 dell'articolo 41 del nuovo codice e il comma 1 dell'articolo 23 dell'abrogato d.lgs. n. 50/2016, si evince che le finalità che devono essere assicurate sono comuni a tutti i livelli di progettazione, seppure con un diverso livello di approfondimento.

Per quanto d'interesse in questa sede, in linea con succitate finalità, la fase preliminare al provvedimento unico regionale, per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, costituisce uno strumento di importante agevolazione della successiva

ID Utente: 20326

ID Documento: VA-20326\_2024-0011

Data stesura: 10/04/2024

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06 5722 5000-5104 – VA-udg@mite.gov.it

PEC: VA@pec.mite.gov.it

Firmato digitalmente in data 19/04/2024 alle ore 16:05

procedura di PAUR, in quanto consente di avviare tale verifica ambientale avendo già concordato con i soggetti competenti modalità e tematiche da approfondire.

Infatti, le determinazioni assunte in sede di conferenza preliminare possono essere modificate, in sede di PAUR, soltanto in presenza di “*elementi significativi emersi nel successivo procedimento*”, da motivarsi specificatamente.

**Il Direttore Generale**

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)